

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Massa e Cozzile, li 07 luglio 2014

Circolare n°36

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Aumento tassazione rendite finanziarie**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che dal 1°luglio è stata modificata l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria.*

*A seguito delle novità introdotte l'aliquota di tassazione è passata dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1° luglio 2014. La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, nonché sulle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni, titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa e valute estere.*

### **Premessa**

Gli articoli 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 intervengono sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria, sancendo **l'applicazione della nuova aliquota del 26%** per:

- i redditi da capitale di cui all'articolo 44 Tuir (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# *Rag. Renzo Del Rosso*

similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue; i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; ecc.).

Come chiarisce anche la Circolare 19/E del 27 giugno 2014 le novità non riguardano soltanto i "redditi di capitale" ma sono estese anche ad altre fattispecie che non assumono la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell'esercizio di attività di impresa: ciò in quanto il legislatore fa riferimento genericamente ai redditi di cui all'articolo 44 del Tuir.

- i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), Tuir (le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni, titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, ecc.).

<b>LA NUOVA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE</b>	
<b>Aliquota</b>	<b>Tipologia di redditi</b>
<b>26%</b>	Redditi di capitale: <ul style="list-style-type: none"><li>- gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;</li><li>- gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;</li><li>- le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;</li><li>- i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;</li><li>- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società,</li><li>- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del Codice civile, salvo il disposto della</li></ul>

# *Rag. Renzo Del Rosso*

lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;

- i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

#### Redditi diversi:

- le plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società (sono assimilate alle plusvalenze in oggetto quelle realizzate mediante cessione dei contratti, qualora siano rispettati precisi requisiti con riferimento al valore dell'apporto) di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# *Rag. Renzo Del Rosso*

	<p>metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria;</li><li>- le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.</li></ul>
<b>12,5%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati;</li><li>- gli interessi sui titoli di debito emessi dagli Stati white list;</li><li>- gli interessi sui titoli di debito emessi da enti territoriali di Stati white list;</li><li>- gli interessi derivanti dai project bond continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5 per cento (l'aliquota è relativa ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso).</li></ul>
<b>5%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- gli interessi derivanti dai titoli di risparmio per l'economia meridionale;</li><li>- interessi su finanziamenti "infragruppo".</li></ul>
<b>1,375%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utili corrisposti a società ed enti esteri residenti nella Ue e in Paesi See, inclusi nella white list.</li></ul>
<b>11,50%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- proventi percepiti da fondi pensione italiani.</li></ul>

# *Rag. Renzo Del Rosso*

## **Le eccezioni**

---

In considerazione di quanto appena esposto, merita tuttavia di essere sottolineato come l'aumento non sia indiscriminato, ma siano state previste importanti **eccezioni**, quali:

- **i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati** continueranno a essere tassati nella misura del 12,5% (rientrano in questa fattispecie, ad esempio, titoli del debito pubblico, i buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti ed i titoli equiparati, emessi da organismi internazionali);
- **gli interessi sui titoli di debito emessi da enti territoriali di Stati white list** saranno tassati, sempre dal 1° luglio, nella misura del 12,5% in luogo dell'attuale 20% (in tal modo si estende ulteriormente l'ambito di applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati);
- **gli interessi derivanti dai project bond** continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5 per cento (l'aliquota è relativa ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso);
- **gli interessi derivanti dai titoli di risparmio per l'economia meridionale** continueranno ancora ad essere tassati con l'aliquota agevolata del 5 per cento.

I proventi derivanti da altre tipologie di operazioni sui titoli (operazioni di riporto, pronti contro termine, cessione, rimborso, ecc.) scontreranno invece la nuova aliquota del 26 per cento.

- ❖ non saranno interessati dall'incremento dell'imposizione fiscale gli **utili corrisposti a società ed enti esteri residenti nella Ue e in Paesi See, inclusi nella white list**, ai quali si continuerà ad applicare l'aliquota dell'1,375 per cento;
- ❖ non saranno interessati dall'incremento dell'imposizione fiscale anche gli **"interessi infragruppo"**, che continueranno a scontare l'aliquota del 5% (trattasi degli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate che rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE).

# *Rag. Renzo Del Rosso*

	<b>Fino al 30/06/2014</b>	<b>Dal 01/07/2014</b>
Ritenuta a titolo d'imposta su interessi su conti corrente, certificati di deposito, conti di deposito, ecc.	20%	26%
Ritenuta a titolo d'imposta sui proventi dei fondi comuni	20%	26%
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza da cessione delle partecipazioni non qualificate in società italiane	20%	26%
Imposta sostitutiva sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate in società italiane	20%	26%
Ritenuta o imposta sostitutiva sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate da Paesi White List	20%	26%
Imposta sostitutiva su interessi su titoli obbligazionari	20%	26%
imposta sostitutiva sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti	20%	26%
Imposta sostitutiva sui titoli di Stato ed equiparati	12,50%	12,50%
Imposta sostitutiva sui titoli di Stato esteri White list	12,50%	12,50%
Imposta sostitutiva su titolo di enti territoriali di Stati esteri White list	20%	12,50%
Imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare	11%	11,50%
Imposta sostitutiva o ritenuta su proventi di natura finanziaria percepiti dalle Casse privatizzate	20%	26% Ma credito d'imposta pari al

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# *Rag. Renzo Del Rosso*

		6%
Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate	concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%	concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%

## ***La decorrenza delle nuove disposizioni***

La novità appena richiamate si applicheranno:

- ai dividendi **percepiti** dall'1 luglio 2014;
- agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali **maturati** a partire dall'1 luglio 2014;
- ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziarie **maturati** a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli;
- plusvalenze **realizzate** a partire dal 1° luglio 2014;
- a partire dal **giorno successivo a quello di scadenza** nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell'1 luglio 2014.

# *Rag. Renzo Del Rosso*



## **L'affrancamento**

---

Abbiamo appena visto che la nuova aliquota si applicherà, tra l'altro, anche alle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014.

Con riferimento a tale ultimo aspetto va considerato che parte della plusvalenza potrebbe essere maturata prima del 1° luglio 2014: per tale motivo è stato consentito **l'affrancamento del costo o del valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014.**

Sarà quindi possibile versare un'imposta sostitutiva del 20%, determinata sulla differenza fra:

- il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014;
- il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato;



# Rag. Renzo Del Rosso



L'affrancamento consente quindi ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell'originario costo.

## **ATTENZIONE -Il regime dell'affrancamento non è automatico ma facoltativo.**

Pertanto, per poter usufruire del valore affrancato è necessario che il contribuente eserciti un'apposita opzione e che sia versata l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento.

## **MODALITÀ OPERATIVE**

Con specifico riferimento alle modalità operative con le quali è possibile ricorrere all'affrancamento, la Circolare 19/E del 27.06.2014 ricorda che **è prevista una diversa modalità di esercizio dell'opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria**, ossia

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# ***Rag. Renzo Del Rosso***

a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato.


Nel primo caso, l'opzione può essere effettuata direttamente tramite versamento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014.

L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 devono essere indicate nel **quadro RT della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014**.

Nel secondo caso, invece, l'opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie (ad eccezione di quelle escluse dall'affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell'opzione.

L'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente. **I dati relativi all'affrancamento sono indicati nella dichiarazione del sostituto d'imposta e dell'intermediario (modello 770 ordinario) relativa al periodo d'imposta 2014**.

# Rag. Renzo Del Rosso



***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*